



Prot. 9/CONV. del 30.06.2015

Articolo 1 - Riconoscimento

Articolo 2 - Obiettivi dell'intervento di sostegno

Articolo 3 - Determinazione della quota di finanziamento annuale destinata al funzionamento e allo sviluppo delle attività dell'ANBIMA FVG e della quota di finanziamento annuale destinata al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti affiliati all'ANBIMA FVG

Articolo 4 - Procedimento contributivo per la concessione di incentivi ai soggetti affiliati all'ANBIMA FVG. Bandi di gara per la concessione degli incentivi.

Articolo 5 - Criteri di riparto della quota del finanziamento regionale annuale destinata al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti affiliati all'ANBIMA FVG

Articolo 6 - Modalità e tempistica di erogazione del finanziamento ai soggetti affiliati all'ANBIMA FVG vincitori dei bandi

Articolo 7 - Modalità di coordinamento delle attività da parte della Regione

Articolo 8 - Promozione delle iniziative

Articolo 9 - Durata della convenzione

Articolo 10 - Risoluzione anticipata della convenzione

Articolo 11 - Responsabilità verso terzi

Articolo 12 - Contenzioso

Articolo 13 - Registrazione della convenzione

Articolo 14 - Privacy

Articolo 15 - Aiuti di Stato (non più in vigore)

Articolo 16 - Rinvio a norme regionali

* * * * *

CONVENZIONE

**ai sensi dell'articolo 28 comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16
(Norme regionali in materia di attività culturali)**

In Trieste, l'anno duemiladiciannove (2019), il giorno 11 del mese di marzo presso la sede della Direzione centrale cultura e sport della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in via Milano n. 19,

INTERVENGONO

- **REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA** con sede legale in Trieste, Piazza dell'Unità d'Italia n. 1, codice fiscale 80014930327, di seguito denominata per brevità "Regione", rappresentata dalla dott.ssa Antonella Manca, nata a Vicenza il 06.04.1961, Codice Fiscale MNC NNL 61D46L840B, domiciliata per la carica in via Milano n. 19, nella sua qualità di Direttore centrale della Direzione centrale cultura e sport della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- **ASSOCIAZIONE NAZIONALE BANDE ITALIANE MUSICALI AUTONOME-FRIULI VENEZIA GIULIA (ANBIMA FVG)** con sede legale in Udine, via Diaz n. 58, partita IVA 02547370300, Codice Fiscale 94004290303, di seguito denominata per brevità "ANBIMA FVG", rappresentata dal sig. Eugenio Boldarino, nato a Monfalcone il 11/09/1941, domiciliato per la carica in Udine in via Diaz n. 58, nella sua qualità di Presidente di ANBIMA FVG;

PREMETTONO PRELIMINARMENTE

- che, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lett. d) e comma 2, lett. d) della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata per brevità "legge", la Regione sostiene la collaborazione fra le diverse Bande Musicali regionali e per tale finalità riconosce la rilevanza regionale dell'Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome – Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG);
- che, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della legge, il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite il finanziamento annuale, stabilito con legge finanziaria, da realizzarsi mediante la stipula di apposite convenzioni, ai soggetti rappresentativi

- di cui al comma 2 per il funzionamento e per lo sviluppo delle attività degli stessi;
- che, ai sensi dell'articolo 28, comma 3 bis, della legge, il finanziamento annuale di cui al comma 3 è altresì finalizzato al funzionamento ed allo sviluppo delle attività dei soggetti affiliati ai soggetti rappresentativi di cui al comma 2, svolte anche fuori regione. A tale scopo, la Regione delega ai medesimi soggetti rappresentativi l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi destinati alle bande musicali/associazioni culturali musicali associate, in seguito denominate "Bande Musicali".
 - che con D.P.Reg. 05.06.2015 n. 112/Pres. è stato approvato il "Regolamento in materia di concessione e di liquidazione di incentivi a sostegno di teatro amatoriale, folclore, cori e bande, in attuazione dell'articolo 28, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", di seguito denominato per brevità "Regolamento", nel quale, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, della legge, sono definiti le modalità di attuazione del sostegno di cui al comma 1, che possono anche prevedere la corresponsione di un acconto, le modalità per la determinazione delle quote del finanziamento annuale destinate, rispettivamente, ai soggetti rappresentativi ed ai soggetti ai medesimi affiliati, le modalità di esercizio delle funzioni delegate ai soggetti rappresentativi, i criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti affiliati ai soggetti rappresentativi e i criteri minimi delle convenzioni di cui al comma 3;
 - che con deliberazione di Giunta regionale del 26.06.2015 n. 1246, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome - Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG), di definizione degli indirizzi e delle modalità di sostegno alla collaborazione fra i diversi gruppi bandistici regionali e di utilizzo del finanziamento della Regione per il funzionamento e lo sviluppo delle attività dell'Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome - Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG) e dei soggetti ad essa affiliati, da sottoscrivere tra il Direttore centrale cultura, sport e solidarietà ed il Presidente dell'Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome - Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG) - di seguito la "Convenzione";
 - che la citata deliberazione di Giunta regionale n. 1246/2015 ha disposto che eventuali modifiche, rimodulazioni o integrazioni non sostanziali al testo della

- convenzione vengano approvate con decreto del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà;
- che in data 30 giugno 2015 è stata stipulata e sottoscritta dalle parti la Convenzione prot. 9/CONV. di definizione degli indirizzi e delle modalità di utilizzo del finanziamento della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia all'attività istituzionale di ANBIMA FVG e dei propri affiliati;
 - che l'articolo 26 comma 2 del Regolamento prevede la facoltà di rinnovare la Convenzione stipulata per l'anno 2015 anche per le annualità successive, mediante scambio di consenso con i soggetti rappresentativi;
 - che l'articolo 7, commi 12 e 13 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di Stabilità 2019) prevede un incremento al finanziamento annuale, per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, destinato al sostegno di attività di orientamento musicale di tipo bandistico del soggetto di cui all'articolo 28 comma 2, lettera d) della legge, e rispettivi soggetti affiliati;
 - che con nota prot. n. 2115/ACU/P di data 20 febbraio 2019 il Servizio attività culturali, al fine di procedere al rinnovo della Convenzione prot. n. 9/CONV del 30 giugno 2015, ha chiesto ad ANBIMA FVG la conferma del contenuto della convenzione con le modifiche apportate a seguito dei colloqui intercorsi;
 - che con nota prot. n. 2513/ACU/A di data 1 marzo 2019 ANBIMA FVG, convalidando le modifiche della Convenzione di cui alla nota prot. n. 2115/ACU/p di data 20 febbraio 2019, ha confermato il rinnovo della citata Convenzione fino al 31 dicembre 2019 per un importo pari ad euro 320.802,00.-, ai sensi dell'articolo 7, comma 17 lett. a) e comma 18 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di Stabilità 2019);
 - che con decreto n. 650/CULT di data 8 marzo 2019, il Direttore centrale cultura e sport ha approvato il presente schema di Convenzione;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Articolo 1 - Riconoscimento

1. La Regione riconosce la rilevanza regionale dell'Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome - Friuli Venezia Giulia (di seguito, per brevità, "ANBIMA

FVG") e affida alla stessa lo svolgimento del servizio pubblico di interesse regionale di sostegno alla collaborazione fra le diverse bande musicali regionali, da realizzare tramite finanziamento annuale, stabilito con legge finanziaria regionale.

2. Il finanziamento sostiene il funzionamento e lo sviluppo delle attività dell'ANBIMA FVG o dei suoi diretti associati, nonché il funzionamento e lo sviluppo delle attività delle bande musicali affiliate all'ANBIMA FVG.

3. A tal fine, l'ANBIMA FVG si riconosce nei valori democratici sanciti dalla Costituzione e si impegna affinché nella propria attività associativa siano affermati e rispettati i valori ed i principi di democrazia, equità, solidarietà, pace, interculturalità, accessibilità e sostenibilità.

Articolo 2 - Obiettivi dell'intervento di sostegno

1. La Regione e l'ANBIMA FVG concordano di determinare, con la presente convenzione, le modalità di regolamentazione dei rapporti riguardanti l'intervento regionale di sostegno alla collaborazione fra le bande musicali affiliate all'ANBIMA FVG.

2. Per conseguire la finalità di cui al comma 1, l'ANBIMA FVG si impegna a realizzare i seguenti obiettivi:

- sviluppare nell'intero territorio della regione l'associazionismo ed il volontariato musicale per diffondere la cultura musicale, anche popolare, e con l'intento di valorizzare le potenzialità turistico-culturali del territorio regionale;
- promuovere la formazione, l'educazione musicale, nonché l'apprendimento dell'uso degli strumenti musicali da parte dei componenti associati alle bande musicali, con particolare attenzione rivolta ai giovani, mediante l'organizzazione anche di scuole di musica con corsi musicali strumentali specificatamente bandistici;
- curare l'aggiornamento e la formazione dei dirigenti, dei maestri direttori e degli insegnanti musicali, nonché realizzare studi, ricerche e produzione di partiture, trascrizioni, composizioni originali, ecc., anche in collaborazione con conservatori ed università;
- coordinare le attività musicali bandistiche presenti in regione, attraverso il rafforzamento di sinergie e collaborazioni per agire e operare nell'ottica di obiettivi

- comuni e condivisi, ottimizzando l'impiego di risorse e l'attuazione di strategie comunicative e promozionali coordinate diffuse sul territorio;
- organizzare eventi ed iniziative aperti a tutte le bande musicali associate: concorsi, progetti di rete, rassegne, concerti, corsi e seminari di studio, campus per giovani strumentisti, convegni ed altre manifestazioni inerenti la musica bandistica, anche in collaborazione con altri enti e istituzioni musicali e culturali del territorio (conservatori, università, istituti scolastici);
 - valorizzare e conservare il repertorio della musica, presente e non negli archivi delle bande musicali regionali, inteso come patrimonio della comunità regionale;
 - curare nuove pubblicazioni (monografie e antologie musicali, rivista regionale, altre edizioni) e produzioni discografiche specializzate;
 - promuovere e incentivare una crescita culturale musicale diffusa sul territorio a tutti i livelli (esecutori, fruitori e produttori di musica) nell'ottica di un miglioramento complessivo della qualità della vita del singolo individuo e della collettività associate
 - rappresentare ed assistere i proprie associati nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Istituzioni regionali, nazionali ed internazionali.

Articolo 3 – Determinazione della quota di finanziamento annuale destinata al funzionamento e allo sviluppo delle attività dell'ANBIMA FVG e della quota di finanziamento annuale destinata al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti affiliati all'ANBIMA FVG

1. La Regione per l'esercizio 2019, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, commi 17, lett. d) e 18 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di Stabilità 2019), concorre alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2 con un finanziamento di euro 320.802,00.-.

2. In applicazione di quanto disposto dagli articoli 7, comma 1, lettera b), e 15 del Regolamento, per l'anno 2019:

- a) la quota del finanziamento di cui al comma 1 destinata, ai sensi degli articoli 28, comma 3, della legge, e 5, comma 1, lettera a), del Regolamento, al funzionamento e allo sviluppo delle attività dell'ANBIMA FVG o dei suoi diretti associati, ammonta, sulla base della spesa storica rilevata dai finanziamenti regionali destinati ad ANBIMA FVG negli ultimi cinque anni, ad euro

173.233,00.-, pari al 54 per cento dell'ammontare complessivo del finanziamento annuale;

b) la quota del finanziamento di cui al comma 1 destinata, ai sensi degli articoli 28, comma 3 bis, della legge, e 5, comma 1, lettera b), del Regolamento, al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti affiliati all'ANBIMA FVG o affiliati ai diretti associati dell'ANBIMA FVG, ammonta, sulla base della spesa storica destinata a tali soggetti, e rilevata sia dai finanziamenti regionali ad essi rivolti che dagli incentivi ad essi corrisposti da ANBIMA FVG negli ultimi cinque anni, ad euro 147.569,00.-, pari al 46 per cento dell'ammontare complessivo del finanziamento annuale.

3. Salvo l'obbligo, stabilito all'articolo 15, comma 2, del Regolamento, che la quota destinata al funzionamento e allo sviluppo delle attività dell'ANBIMA FVG o dei suoi diretti associati non superi il 60 per cento dell'importo totale indicato nel comma 1, le parti si riservano la facoltà di modificare in qualsiasi momento la determinazione delle quote di finanziamento di cui alle lettere a) e b) del comma 2, previo mutuo consenso espresso e formalizzato in un patto aggiunto alla presente Convenzione. Salvo il medesimo divieto stabilito all'articolo 15, comma 2, del Regolamento, le parti consentono fin d'ora allo scostamento dalle quote stabilite alle lettere a) e b) del comma 2 per un importo non superiore alla soglia del 5 per cento dell'importo totale indicato nel comma 1.

4. In considerazione dell'incremento annuale del finanziamento destinato ad ANBIMA FVG per il sostegno delle attività di orientamento musicale di tipo bandistico, ai sensi dell'articolo 7 commi 12 e 13 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di Stabilità 2019), ANBIMA FVG provvede all'utilizzo della quota di finanziamento di euro 13.778,00.-, per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, mediante la realizzazione di iniziative e attività organizzate direttamente dallo stesso e/o organizzate dai propri soggetti affiliati.

Articolo 4 – Procedimento contributivo per la concessione di incentivi ai soggetti affiliati all'ANBIMA FVG. Bandi di gara per la concessione degli incentivi.

1. L'ANBIMA FVG, nella sua qualità di soggetto delegato dalla Regione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 28, comma 3 bis, della legge, all'esercizio delle funzioni

amministrative relative ai procedimenti di corresponsione degli incentivi ai soggetti affiliati all'ANBIMA FVG, per il loro funzionamento e per lo sviluppo delle loro attività, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19 del Regolamento, concede gli incentivi ai medesimi soggetti affiliati, nei limiti della quota determinata dalla lettera b), comma 2, articolo 3, mediante la procedura valutativa a bando disciplinata dall'articolo 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. L'ANBIMA FVG emana uno o più bandi di gara per la concessione degli incentivi di cui al comma 1, in cui vengono definiti i contenuti delle attività, dei progetti o delle manifestazioni che si intendono finanziare e le modalità per la presentazione delle domande, salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19 del Regolamento, i criteri di valutazione delle domande, scelti tra quelli indicati all'articolo 5, ed il punteggio assegnato a ciascun criterio, nonché le risorse disponibili.

3. Le domande saranno selezionate da ANBIMA FVG sulla base dei citati criteri di cui all'articolo 5.

Articolo 5 – Criteri per la valutazione delle domande di incentivo e per il successivo riparto della quota del finanziamento regionale annuale destinata al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti affiliati all'ANBIMA FVG

1. ANBIMA FVG valuta le domande di finanziamento, ed in particolare il programma delle attività o manifestazioni proposte ed il preventivo di spesa ad esse allegati, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del Regolamento, secondo i seguenti criteri di priorità stabiliti da ANBIMA FVG:

- a) grado di rilevanza territoriale (locale, regionale, nazionale o sovranazionale) delle attività e manifestazioni proposte: la valutazione terrà conto delle ricadute territoriali delle attività proposte;
- b) interventi da realizzarsi in zone carenti o decentrate nell'ottica di una integrazione e di una diffusione equilibrata dell'offerta culturale;
- c) provenienza geografica dei gruppi bandistici rispetto alla località di svolgimento delle attività e manifestazioni: sarà favorito lo scambio e il confronto tra i gruppi bandistici per una più diffusa ricaduta culturale musicale sul territorio;

- d) qualità delle proposte e grado di innovatività delle stesse: sarà prestata particolare attenzione ai progetti con un significativo grado di innovatività intesa sia dal punto di vista dei contenuti proposti sia delle strategie attuate;
- e) partecipazione a manifestazioni di rilevanza nazionale e internazionale: sarà incentivata la partecipazione di gruppi bandistici della regione a eventi e manifestazioni di riconosciuto rilievo nazionale o internazionale, per favorire da un lato il confronto e la crescita dell'attività bandistica regionale, e dall'altro per promuovere e far conoscere all'esterno la realtà bandistica della regione;
- f) ottimizzazione delle risorse, intesa sia come congruenza delle risorse economiche e umane con gli obiettivi prefissati, sia come sinergia per il perseguimento di obiettivi comuni;
- g) spesa storica destinata ai singoli soggetti affiliati, rilevata dai finanziamenti regionali ad essi rivolti e dagli incentivi ad essi corrisposti dai soggetti rappresentativi negli ultimi cinque anni;
- h) interventi riguardo la formazione e l'aggiornamento musicale dei soci delle bande musicali affiliate che organizzano scuole di musica con priorità di insegnamenti strumentali in uso nelle bande musicali: particolare attenzione sarà rivolta alla formazione/insegnamento strumentale rivolta ai bambini ed ai giovani;
- i) organizzazione di concerti, eventi e manifestazioni che favoriscono il confronto e la crescita culturale musicale delle bande musicali regionali per promuovere la conoscenza della realtà culturale della regione: attenzione particolare riguarderà le ricorrenze storiche/musicali/artistiche degli affiliati, considerato che in Friuli Venezia Giulia le bande musicali sono presenti da oltre duecento anni.

Articolo 6 - Modalità e tempistica di erogazione del finanziamento ai soggetti affiliati all'ANBIMA FVG vincitori dei bandi

1. ANBIMA FVG comunica ai soggetti affiliati all'ANBIMA FVG l'esito del procedimento valutativo, esponendo i motivi dell'eventuale inammissibilità delle domande e comunicando l'eventuale ammissione a finanziamento.
2. ANBIMA FVG può liquidare un acconto dell'incentivo concesso per un ammontare massimo pari al cinquanta per cento dello stesso. L'importo rimanente è liquidato entro novanta giorni dall'approvazione del rendiconto dell'incentivo da parte di ANBIMA FVG, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, del Regolamento.

3. ANBIMA FVG si impegna a comunicare alla Regione gli atti di riparto.

Articolo 7 - Modalità di coordinamento delle attività da parte della Regione

1. ANBIMA FVG si impegna a partecipare, qualora richiesto dalla Regione, agli organismi e alle attività indetti dalla Regione, con particolare riferimento all'Osservatorio regionale della cultura, allo scopo di coordinare le iniziative all'interno del quadro generale della programmazione regionale e studiare e analizzare più in generale i fenomeni culturali soprattutto per quanto riguarda la dinamica tra domanda e offerta.

2. ANBIMA FVG si impegna a fornire tutti i dati richiesti dalla Regione in funzione dell'attività dell'Osservatorio.

3. ANBIMA FVG si impegna inoltre a fornire alla Regione l'elenco dei soggetti affiliati.

Articolo 8 - Promozione delle iniziative

1. La comunicazione relativa alle attività finanziate evidenzierà il sostegno della Regione al settore oggetto della convenzione. La partecipazione della Regione dovrà essere evidenziata nel materiale realizzato e nelle comunicazioni relative alle attività oggetto della presente convenzione. Le indicazioni relative alla comunicazione, fornite dal Servizio competente in materia di attività culturali secondo le direttive in ordine all'immagine coordinata della Regione, dovranno essere rigorosamente osservate dall'ANBIMA FVG e dalle bande musicali beneficiari del contributo.

Articolo 9 - Durata della convenzione

1. La presente Convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2019.

2. Le parti si riservano la facoltà di rinnovare la presente Convenzione anche per le annualità successive, mediante semplice scambio di consenso per iscritto da effettuare prima della scadenza.

3. La Convenzione scade comunque di diritto in qualsiasi momento intervenga una modifica della legge di riferimento che ne renda incompatibile la prosecuzione.

4. Alla scadenza della Convenzione le parti sono tenute a far fronte alle obbligazioni assunte e non ancora concluse, sorte in forza della Convenzione.

Articolo 10 - Risoluzione anticipata della convenzione

1. La Convenzione può essere risolta anticipatamente per inadempimento della controparte, preventivamente contestata per iscritto con invito ad adempiere entro un congruo termine.

Articolo 11 - Responsabilità verso terzi

1. La Regione non si assume alcuna responsabilità verso terzi relativamente alla realizzazione delle attività finanziate.

2. ANBIMA FVG, anche a nome e per conto dei propri affiliati, tiene sollevata espressamente la Regione per ogni e qualsiasi responsabilità contrattuale o extracontrattuale nei confronti di terzi che insorgesse nella realizzazione delle attività finanziate.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle in merito alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Trieste.

Articolo 13 - Registrazione della Convenzione

1. La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso, e le relative spese, imposte e tasse saranno a carico della parte registrante.

Articolo 14 - Privacy

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dalla presente Convenzione saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui alla presente Convenzione e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.

2. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e dell'espletamento della conseguente procedura di valutazione.

3. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

4. Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà, mentre il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio attività culturali. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione centrale funzione pubblica la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.

Articolo 15 - Aiuti di Stato (non più in vigore)

Articolo 16 - Rinvio a norme regionali

1. Per quanto non previsto espressamente nella presente convenzione, si fa riferimento alla vigente normativa in materia e alle norme del codice civile in quanto applicabili.

Redatta in duplice esemplare, letto, accettato e sottoscritto dalla parti.

Trieste, 11 marzo 2019

Per la regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia
dott.ssa Antonella Manca



per l'A.N.B.I.M.A. FVG
Il Presidente
Eugenio Boldarino

